



Allegato alla Delibera Commissariale n. 280 del 01/09/2014

PROVINCIA DI AVELLINO

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modifiche e integrazioni

SOMMARIO

Premessa

Art. 1- Finalità

Art. 2- Procedimento elettorale

Art. 3- Ufficio elettorale

Art. 4- Elettorato attivo

Art. 5- Elettorato passivo

Art. 6- Requisiti per la candidatura

Art. 7- Determinazione del corpo elettorale attivo e passiva

Art. 8- Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

Art. 9- Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

Art. 10- Candidatura a presidente della provincia

Art. 11- Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste

Art. 12- Le sottoscrizioni

Art. 13- Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

Art. 14- Dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente della provincia

Art. 15- Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale

Art. 16- Rinuncia alla candidatura

Art. 17- Materiale presentazione della candidatura a presidente della provincia e delle liste a consigliere provinciale



Art.18- Procedure di verifica

Art. 19- Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

Art. 20- Completamento esame delle candidature

Art. 21- Numerazione progressiva delle candidature a presidente della provincia e delle liste di candidati a consigliere provinciali. Sorteggi

Art. 22- Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

Art. 23- Sede delle operazioni di voto

Art. 24- Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

Art. 25- Poteri del presidente del seggio

Art. 26- Funzioni del vice-presidente di seggio

Art. 27- Compiti del segretario e degli scrutatori

Art. 28- Costituzione del seggio elettorale

Art. 29- Votazioni

Art. 30- Modalità di espressione del voto per il candidato presidente della provincia

Art. 31- Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale

Art. 32- Operazioni di scrutinio

Art. 33- Materiale elettorale

Art. 34- Proclamazione dell'elezione alla carica di presidente della provincia

Art. 35- Proclamazione dell'elezione allo carica di consigliere provinciale

Art. 36- Adempimenti conseguenti

Art. 37- Disposizioni finali



Premessa

Le presenti disposizioni operative per la elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Avellino sono state redatte in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (di seguito Legge 56/2014) e successive modifiche e integrazioni. Si rinvia pertanto integralmente alle disposizioni contenute nella Legge 56/2014 nel DL 90/2014 e nella legge di conversione 114/2014 inerenti gli organi delle province, la loro elezione ed il loro funzionamento.

Il presente atto disciplina le modalità di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale. Tali elezioni possono svolgersi separatamente o contemporaneamente se la data di indizione delle elezioni è la stessa.

Art. 1 – Finalità

Le presenti disposizioni definiscono, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni, la disciplina del sistema elettorale della provincia di Avellino.

Art. 2 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale viene avviato dal presidente della provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del presidente della provincia e/o per l'elezione del consiglio provinciale da adottarsi entro il quarantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e trasmesso ai comuni della provincia per la relativa pubblicazione. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla data delle elezioni.
3. L'elezione del presidente della provincia e quella del consiglio provinciale possono essere indette con un unico decreto di convocazione e svolgersi nella stessa data.
4. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

Art. 3 – Ufficio elettorale

1. Presso la provincia è costituito l'ufficio elettorale composto dal Segretario Generale che lo dirige e da componenti effettivi e supplenti scelti tra il personale dipendente dalla Provincia.
2. L'ufficio elettorale provvede al compimento di tutte le operazioni connesse al procedimento elettorale.
3. La costituzione dell'ufficio elettorale avviene con decreto del presidente della provincia da emanarsi prima dell'adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali.
4. Il dirigente dell'ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.

Art. 4 – Elettorato attivo

1. Ai fini della sottoscrizione delle liste, il corpo elettorale per l'elezione del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali è rappresentato dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni della provincia di Avellino, in carica al 35° giorno antecedente la data della votazione.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i consiglieri e i sindaci dei comuni della provincia di Avellino in carica alla data delle votazioni.
3. Non possono, comunque, far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del comune.

Art. 5 – Elettorato passivo

1. A norma della L. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono eleggibili alla carica di presidente della provincia i sindaci dei comuni della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
2. A norma della L. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei comuni della provincia.
3. In sede di prima applicazione della legge 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono altresì eleggibili alla carica di presidente e di consigliere provinciale della provincia i cui organi sono scaduti per fine mandato o per anticipato scioglimento negli anni compresi tra la fine del 2011 e il 2014 i consiglieri provinciali uscenti, purché gli amministratori stessi fossero in carica al momento della scadenza o della fine anticipata della consiliatura e non si fossero dimessi prima di tale evento.

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

1. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia alle disposizioni vigenti in quanto applicabili.
2. Nessun candidato, rispettivamente alla carica di presidente o di consigliere provinciale, può accettare la candidatura in più liste concorrenti.
3. Quando le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, è ammessa la presentazione della candidatura da parte degli aventi diritto sia alla carica di presidente sia alla carica di consigliere. Il candidato che sia eletto contemporaneamente presidente della provincia e consigliere provinciale, viene proclamato eletto alla carica di presidente della provincia ed il seggio di consigliere provinciale viene, in sede di proclamazione, attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata tra coloro che risulterebbero non eletti.



Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

1. Su espressa richiesta della provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, i segretari comunali trasmettono all'ufficio elettorale provinciale una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente la data delle votazioni, contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione, per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Nella attestazione il comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta, data di decorrenza della carica e data di scadenza della stessa.

3. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto è pubblicato sul sito internet della provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste.

4. Nel caso di comunicazioni pervenute dai comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, l'ufficio elettorale provvede a fare apposite annotazioni sulla liste degli elettori.

Art. 8 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sarà cura dei singoli comuni comunicare alla provincia, tempestivamente, la cessazione dalla carica del sindaco o dei consiglieri comunali. Conseguentemente, il comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogniqualvolta si verificano variazioni.

2. Analogamente i sindaci e consiglieri comunali candidati negli organi provinciali comunicheranno tempestivamente alla provincia la cessazione della carica presso il rispettivo comune.

Art. 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

1. Il dirigente dell'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei comuni, con apposito provvedimento formerà la lista sezionale degli aventi diritto al voto, dando così atto della consistenza del corpo elettorale attivo e passivo ai fini elettorali.

2. Il provvedimento verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire entro il giorno antecedente la data fissata per le votazioni.

Art. 10 – Candidatura a presidente della provincia

1. Del candidato a presidente deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, nonché il comune presso cui ricopre la carica di sindaco, ovvero la qualifica di consigliere provinciale trattandosi di prima applicazione della legge 56/14 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La candidatura a presidente della provincia deve essere sottoscritta, a norma della L. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, da almeno il 15% per cento degli aventi diritto al voto, come risultante dalla lista sezionale di cui al precedente art. 4.

Art. 11 – Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste

1. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi e cioè almeno 6 e non più di 12 candidati.
2. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
3. Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la rispettiva carica e l'ente locale presso cui sono stati eletti.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma della L. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, da almeno il 5% degli aventi diritto al voto come risultante dalla lista sezionale di cui al precedente art. 4.

Art. 12 – Le sottoscrizioni

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come risultanti dalla lista sezionale di cui al precedente art. 4.
2. I candidati non possono sottoscrivere alcuna lista o candidatura a presidente.
3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista a consigliere provinciale. Quando le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, i sottoscrittori delle liste a consigliere provinciale possono sottoscrivere anche la candidatura a presidente della provincia.
4. I consiglieri provinciali uscenti non possono essere sottoscrittori di lista né procedere alle autenticazioni di firma previste nel presente atto.
5. Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita. Va altresì indicato l'ente locale, appartenente al territorio della provincia, nel quale è stato eletto, con la specificazione della carica rivestita.
6. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
7. L'autenticazione deve essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Art. 13 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della regione Campania. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.

2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsunzione in caso di mancata sostituzione.

3. Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato non modificabile.

Art. 14 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente della provincia

1. La candidatura alla carica di presidente della provincia è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto.

2. Su tale modello sono indicati, in particolare:

a) la candidatura alla carica di presidente della provincia;

b) i nominativi di due delegati di lista (sindaci o consiglieri dei comuni della provincia) - anche presentatori di lista o candidati - incaricati di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. L'eventuale mancata indicazione di tali delegati avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;

c) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista con le modalità previste dall'art. 12, commi 6 e 7;

d) l'espressa dichiarazione di accettazione da parte del candidato di quanto previsto dalle presenti disposizioni operative e dalla normativa vigente.

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza delle possibili condizioni di incandidabilità previste dalla legge.

Art. 15 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale

1. La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto.

2. Su tale modello sono indicati, in particolare:

a) la lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale;

b) la denominazione della lista e il contrassegno;

c) il nominativo di due delegati di lista (sindaci o i consiglieri dei comuni facenti parte della provincia) - anche presentatori di lista o candidati - incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. L'eventuale mancata indicazione di tali delegati avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;

d) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista con le modalità previste dall'art. 12, commi 6 e 7;

e) l'espressa dichiarazione di accettazione da parte di ciascun candidato di quanto previsto dalle presenti disposizioni operative e dalla normativa vigente.

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a consigliere provinciale sono allegati le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, di ogni candidato consigliere attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista, nonché il supporto informatico contenente il contrassegno con file in formato non modificabile.

Art. 16 – Rinuncia alla candidatura

L'eventuale rinuncia alla candidatura dovrà essere sottoscritta con le modalità previste dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii. non oltre il termine perentorio di presentazione della stessa candidatura.

Art. 17 – Materiale presentazione della candidatura a presidente della provincia e delle liste a consigliere provinciale

1. Le liste dei candidati alle elezioni per i consigli provinciali e le candidature a presidente della provincia si presentano all'ufficio elettorale costituito presso la stessa dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del 21° giorno e dalle ore 08:00 alle ore 12.00 del 20° giorno antecedenti quello della votazione.

2. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante telefax o posta elettronica.

3. L'ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati indicando, tra l'altro, il giorno e l'ora di presentazione della lista.

4. L'ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari.

5. L'ufficio elettorale prende nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista, per eventuali comunicazioni.



Art. 18 – Procedure di verifica

1. Per ciascuna elezione le candidature a presidente della provincia e le liste dei candidati a consigliere provinciale sono ammesse ovvero ruscate con provvedimento del dirigente responsabile dell'ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione.
2. L'ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dalle presenti disposizioni, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.
3. Successivamente accerta che il numero dei sottoscrittori corrisponda al 15% degli aventi diritto al voto, in caso di elezione alla carica di presidente della provincia, ovvero corrisponda al 5% degli aventi diritto al voto, in caso di elezione del consiglio provinciale, ruscando la candidatura/lista che non raggiunge il numero dei sottoscrittori richiesto.
4. L'ufficio elettorale verifica che il numero di candidati di ciascuna lista corrisponda a quanto stabilito dalla L. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni (almeno 6 e non più di 12 candidati).
5. Se i candidati sono in numero inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla ruscazione della lista.
6. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono esclusi dalla lista in base all'ordine progressivo nella lista stessa.
7. Sono cancellati dalla candidatura a presidente e dalla lista dei candidati a consigliere:
 - a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
 - b) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di sindaco o consigliere comunale di uno dei comuni della provincia;
 - c) i candidati sindaci alla carica di presidente della provincia il cui mandato scada entro i diciotto mesi successivi alla data di svolgimento delle elezioni;
 - d) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.;
 - e) i candidati che non abbiano sottoscritto la dichiarazione prevista, rispettivamente, all'art. 14 comma 2 lettera d) e all'art. 15 comma 2 lettera e) del presente atto.
8. Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 7 il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile dell'ufficio elettorale dispone la ruscazione dell'intera lista.

Art. 19 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

1. L'ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista siano conformi ai requisiti indicati all'articolo 13 del presente atto e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quelli delle altre liste presentate per la stessa elezione, chiedendone tempestivamente l'eventuale regolarizzazione o modifica.
2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.

Art. 20 – Completamento esame delle candidature

1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste e delle candidature a presidente entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, ai capilista ed ai candidati a presidente.
2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale, la lista o la candidatura deve essere definitivamente riusata.
3. L'ufficio elettorale deve concludere la propria attività di verifica, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o riusazione di liste o di candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione.

Art. 21 - Numerazione progressiva delle candidature a presidente della provincia e delle liste di candidati a consigliere provinciale - Sorteggi

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o al massimo il giorno successivo, il dirigente dell'ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente e a ciascuna lista.
2. Alle operazioni di sorteggio hanno diritto di assistere i delegati o i candidati come sopra individuati.
3. Le liste dei candidati a consigliere provinciale e le candidature a presidente della provincia, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione.

Art. 22 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

1. I delegati di lista o i supplenti, o, ove questi non siano designati, i capilista e i candidati a presidente hanno la facoltà di individuare due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo ed uno supplente. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.
2. La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge.
3. La designazione di cui al precedente comma 2 è trasmessa all'ufficio elettorale provinciale entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.
5. Il rappresentante di lista o del candidato presidente presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al presidente del seggio della tessera elettorale.



Art. 23 - Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo, di norma, presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, come stabilito ai sensi del successivo articolo 24 del presente atto.
2. Hanno la possibilità di accedere nella sala delle votazioni solo i componenti del seggio elettorale, dell'ufficio elettorale provinciale, gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista.

Art. 24 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

1. L'ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, determinata sulla base della popolazione residente in ciascun comune alla data dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione, unitamente al registro degli elettori.
2. Il dirigente dell'ufficio elettorale costituisce, con proprio decreto, il seggio elettorale e, ove necessario, le sue relative sottosezioni. Il seggio e le eventuali sottosezioni sono composte da un dirigente o funzionario dell'ente, con funzione di presidente, e da quattro funzionari o impiegati dell'ente stesso (effettivi) e due funzionari o impiegati dell'ente (supplenti). Il presidente, all'atto dell'insediamento, nomina un vice-presidente e un segretario, scelti tra gli scrutatori. Col medesimo provvedimento, il dirigente dell'ufficio elettorale provvede a individuare la localizzazione delle sale di votazione e l'elenco degli aventi diritto al voto in ciascuna sala.
3. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno 3 (tre) componenti, tra cui il presidente o il vice-presidente.
4. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato unicamente nella sede e nella giornata individuata e negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto.

Art. 25 - Poteri del presidente del seggio

1. Il presidente del seggio, udito in ogni caso il parere degli altri componenti presenti, decide su:

- difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- proteste e reclami, anche orali;
- contestazione e nullità dei voti.

2. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.

3. Il presidente del seggio disporrà di un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.

4. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente del seggio. Tuttavia, in caso di tumulti o disordini sia nella sala in cui si vota che nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e farsi assistere anche senza richiesta del presidente del seggio a meno che questi non vi si opponga.

5. In casi eccezionali, il presidente del seggio, di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente del seggio deve invece disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano gli altri componenti del seggio.

Art. 26 - Funzioni del vice-presidente di seggio

1. Il vice-presidente coadiuva il presidente del seggio nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

Art. 27 - Compiti del segretario e degli scrutatori

1. Il segretario del seggio assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio medesimo. In particolare:

- a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
- b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti del seggio elettorale, registra i voti espressi;
- c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti relativi alle operazioni di voto e scrutinio.

2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.

3. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale. Tale operazione viene svolta nel pomeriggio antecedente la votazione.



Art. 28 - Costituzione del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è costituito nel pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni.
2. Alle operazioni di costituzione del seggio possono presenziare i rappresentanti di lista.
3. All'atto della costituzione del seggio l'Ufficio elettorale provinciale consegna al seggio tutto il materiale necessario (schede, urne, verbali, tabelle di scrutinio).
4. Gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente al numero degli elettori come risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
5. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del presidente del seggio, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.
6. Il presidente del seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Art. 29 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del giorno stabilito.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Contestualmente deve sottoscrivere dichiarazione relativamente al possesso dei requisiti di elettorato attivo al momento dell'espressione del voto. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, successivamente alla deposizione della scheda nell'urna uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
3. La scheda viene consegnata aperta dal presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna nera che sarà restituita unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè presenti vizi tipografici, macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata, prendendone nota nel verbale.
5. Alle operazioni di scrutinio devono essere sempre presenti tutti i componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate.
6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20:00; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora elettori nell'edificio adibito a sede delle votazioni, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

Art. 30 - Modalità di espressione del voto per il candidato presidente della provincia

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di presidente che viene ponderato ai sensi della L. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'elettore esprime il proprio voto apponendo un segno in corrispondenza del nome del candidato stampato sulla scheda.

Art. 31 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale

1. Ciascun elettore esprime un solo voto tra le liste presenti nella scheda. Può, inoltre, esprimere nell'apposita riga della scheda un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella medesima lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome.

Art. 32 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio alle ore 08:00 del giorno successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio, svolte in seduta pubblica, possono assistere i rappresentanti di lista.

2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:

a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato, tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;

b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

3. Le schede non votate sono sigillate e conservate.

4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente (o al vicepresidente), il quale enuncia l'espressione di voto. Durante questa fase dovrà essere presa nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio di ciascun voto espresso. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate dal presidente e da uno scrutatore con l'apposizione sul retro delle stesse della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.

6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:

- non siano quelle autenticate dal seggio elettorale;

- non consentano di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati presidente o perché è stato scritto il nome di più candidati consiglieri provinciali della stessa lista o di più liste);

- contengano scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

8. Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:

a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;

b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.

9. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti, indicando anche le decisioni assunte.



Art. 33 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:

- a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti il seggio elettorale;
- b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto da tutti i componenti il seggio elettorale.

2. Il sigillo è firmato dal presidente di seggio e dai rappresentanti di lista presenti, previa apposizione del timbro dell'amministrazione provinciale.

3. Il presidente consegna, seduta stante, il materiale elettorale al Segretario Generale dell'Ente, dirigente dell'ufficio elettorale.

Art. 34 - Proclamazione dell'elezione alla carica di presidente della provincia

1. L'Ufficio elettorale, dopo aver esaminato eventuali reclami/contestazioni, alla presenza dei presidenti del seggio e delle sottosezioni, e dopo aver corretto anche eventuali meri errori materiali occorsi nella predisposizione dei verbali, provvede con apposito verbale alla proclamazione dell'elezione del presidente della provincia che è il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, commi 33 e 34, della L.56/2014. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più giovane di età.

Art. 35 - Proclamazione dell'elezione alla carica di consigliere provinciale

1. Allo stesso modo l'ufficio elettorale procede alla proclamazione dell'elezione dei consiglieri provinciali.

2. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuno di essi.

3. I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D'Hondt e le disposizioni stabilite dalla Legge 56/2014 e dal Decreto Legge 90/2014 convertito con legge n. 114/2014.

4. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

5. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane di età.

Art. 36 - Adempimenti conseguenti

1. Entro il terzo giorno successivo a quello della proclamazione il dirigente dell'ufficio elettorale procede alla pubblicazione dei risultati elettorali sul sito istituzionale della Provincia.

Art. 37 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili e non in contrasto col presente atto e con la normativa intervenuta, nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.